



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 4 GIUGNO 2024

### L'IMPORTO DEL DIRITTO CAMERALE 2024

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (**le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio**):

	Sede	Unità
<b>Imprese che pagano in misura fissa</b>		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€44,00	€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€100,00	€20,00
<b>Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa</b>		
Società semplici non agricole	€100,00	€20,00
Società semplici agricole	€50,00	€10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€15,00	
<b>Imprese con sede principale all'estero</b>		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%

oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00	

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€100,00**.

#### **NO AL BONUS INVESTIMENTI 4.0 SE AL BENE ACQUISTATO MANCA IL REQUISITO DELLA "NOVITÀ"**

Con [Risposta ad interpello n. 109](#) del 21 maggio 2024 l'Agenzia Entrate chiarisce in merito alla possibilità di riconoscere la fruizione del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto, da parte di una Società, di un bene strumentale (nello specifico un impianto) già utilizzato dall'acquirente sulla base di un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

L'Agenzia, dopo attenta analisi, ha affermato che la Società non può fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto del suddetto bene strumentale in quanto, il suo previo noleggio, comporta che lo stesso debba ritenersi **come un bene già precedentemente utilizzato**, a diverso titolo, dal soggetto acquirente. Nel caso in esame, verrebbe infatti a mancare l'imprescindibile **requisito della "novità"** del bene oggetto d'investimento.

#### **ECOBONUS MOBILITÀ SOSTENIBILE: NUOVO START ALLE PRENOTAZIONI**

Dalle ore 10 del 3 giugno sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ha reso noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del Dpcm 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.

Le prenotazioni, che vanno effettuate sull'apposito [portale Ecobonus](#), riguardano i contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

Gli acquirenti persone fisiche dovranno presentare la dichiarazione in cui confermano di mantenere la proprietà dell'ecoveicolo per almeno un anno, periodo che raddoppia in caso di acquirenti persone giuridiche. Le piccole e medie imprese, invece, dovranno presentare due dichiarazioni sostitutive che certificano, rispettivamente, il possesso dei requisiti di Pmi e l'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

In relazione agli acquisti effettuati da persone fisiche, inoltre, è necessaria l'attestazione che il valore dell'Isee relativo al nucleo familiare è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

I moduli per le dichiarazioni, debitamente compilati e firmati dall'acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma. I venditori, dal canto loro, dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione.

L'agevolazione è disciplinata dal [Dpcm 6 aprile 2022](#), quale contributo all'abbattimento delle emissioni di CO2, in linea con la normativa europea sulla qualità dell'aria e dell'ambiente e con gli obiettivi del Piano integrato per l'energia e il clima (Pniec) e dell'Agenda 2030.

Le date e le modalità per la prenotazione dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente e dei contributi per l'installazione di impianti GPL e Metano su veicoli di categoria M1 saranno rese note con avviso successivo.

#### **CARTELLE DI PAGAMENTO: COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE PER DEBITI SOTTO E SOPRA I 120MILA EURO**

La [guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento](#), recentemente pubblicata dall'Agenzia Entrate, contiene tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito.

In tema di **rateizzazione ordinaria** l'Agenzia ricorda che il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione **fino a un massimo di 72 rate mensili** (6 anni).

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione **per debiti di importo fino a 120mila euro**, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Se il contribuente intende richiedere di dilazionare una somma **superiore ai 120mila euro**, è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti **persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata**, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all'ISEE del nucleo familiare.

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una **persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria**, insieme all'istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell'indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell'azienda, che deve essere inferiore a 1;
- il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell'Indice Alfa calcolato come rapporto tra l'importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.

#### CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: ONLINE L'ALBO DEI CERTIFICATORI

Sul sito internet Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile consultare [l'Albo dei certificatori](#) del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Allegato al Decreto direttoriale del 15 maggio scorso (Allegato 1) il Ministero ha infatti pubblicato il primo elenco degli idonei all'iscrizione all'Albo dei certificatori, selezionandoli tra le domande pervenute al 30 aprile 2024, ossia dei **sogetti autorizzati ad attestare il tipo di intervento effettuato** dai richiedenti il bonus.

Operativa anche [la piattaforma informatica](#) con la quale le imprese che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria. Attraverso lo stesso portale, **a partire dal 5 giugno** sarà possibile, per i certificatori, provvedere al **caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese** e ad esse rilasciate.

Entro il mese di maggio il Mimit renderà disponibili il modello di certificazione da utilizzare, oltre alle linee guida cui il certificatore è tenuto ad uniformarsi per la corretta applicazione del credito d'imposta.

Per informazioni o chiarimenti è possibile utilizzare l'indirizzo email [certificazioncreditors@mimit.gov.it](mailto:certificazioncreditors@mimit.gov.it), attivato appositamente dal Ministero.

#### INVESTIMENTI 'TRANSIZIONE 4.0': RIATTIVATI I CODICI DEI TAX CREDIT

Con Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l'invio dei modelli di comunicazione riguardanti l'ammontare complessivo degli **investimenti "Transizione 4.0"**, che le imprese intendono effettuare ai fini dei relativi crediti di imposta.

Con la [Risoluzione n. 25/E](#) del 15 maggio l'Agenzia Entrate chiarisce che le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, indicando nel modello F24 i codici tributo segnalati nella Risoluzione della stessa Agenzia n. 19/E del 12 aprile 2024 e, come "anno di riferimento", l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Si ricorda che i codici tributo indicati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile (codici tributo 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940) erano stati sospesi in base a quanto previsto dal DI n. 39/2024. Con la Risoluzione n. 25 del 15 maggio vengono invece riattivati.

#### COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: UN'ALTRA SOSPENSIONE FINO AL 19 SETTEMBRE 2024

Con ordinanze pubblicate il 17 maggio, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile (vedi [Comunicazione del titolare effettivo: il TAR ha respinto i ricorsi e cessa quindi la "sospensione" dell'adempimento](#)), sospendendone l'esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del **19 settembre 2024**.

#### COMUNICAZIONE CREDITI 4.0: NUOVA MODALITÀ DI INVIO

Il **GSE** ha attivato una **nuova funzionalità semplificata** che prevede l'**invio dei moduli tramite portale**, invece dell'invio dei moduli tramite PEC (vedi [Al via la procedura per l'utilizzo dei crediti d'imposta 4.0](#)).

Previa registrazione e accesso all'[Area Clienti](#), accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti di imposta per le due tipologie di investimento:

- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo [supportoimprese@gse.it](mailto:supportoimprese@gse.it).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et. etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".